

ALLEGATO A

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ALLE FUSIONI SOSTITUZIONE DEL § 5 DEL PRT 2012 APPROVATO CON DGR N. 1072/2012

5. CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE FUSIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 10/2008 il PRT specifica i criteri ed i parametri per l'erogazione degli incentivi finanziari prevedendo specifiche premialità per il Comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di uno o più Comuni;
- 2) Al Comune di nuova istituzione spettano, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i seguenti contributi regionali:
 - un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, che sarà quantificato dalla legge regionale di fusione a titolo di compartecipazione alle spese del processo amministrativo di aggregazione dei servizi e della riorganizzazione delle strutture del comune neoistituito ed al fine di contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati oppure per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione dei servizi sull'intero territorio del Comune neoistituito;
 - un contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, quantificato dalla legge regionale di fusione, che tiene conto dei criteri della popolazione, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni che si fondono nonché del volume delle spese correnti di bilancio, meglio specificati di seguito;

Contributo straordinario

- 1) Un contributo per spese di investimento viene concesso nei tre anni seguenti all'istituzione del nuovo comune; per il primo anno tale contributo viene concesso d'ufficio, con determinazione del dirigente competente, entro 60 giorni dall'istituzione del comune derivante dalla fusione, e deve essere rendicontato;

- 2) L'importo di tale contributo, uguale per tutte le tre annualità previste, è rapportato al numero dei comuni estinti con la fusione ed al numero complessivo dei dipendenti dei predetti comuni; esso è quantificato in base alla tabella che segue:

numero comuni	numero dipendenti	importo contributo
da 2 a 3	< 30	€. 120.000,00
	> 30	€. 150.000,00
da 4 a 5	< 70	€. 200.000,00
	> 70	€. 300.000,00
da 6 in su	< 100	€. 250.000,00
	> 100	€. 350.000,00

- 3) Il contributo straordinario è finalizzato a partecipare alle spese iniziali in conto capitale che il Comune neoinstituito deve sostenere per l'acquisto di beni materiali ed immateriali necessari alla riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali, alla messa in rete degli uffici comunali e all'eventuale costituzione degli opportuni sportelli decentrati, per l'effettuazione di eventuali lavori pubblici urgenti per uniformare gli standard prestazionali nelle diverse parti del territorio del nuovo ente e per l'acquisto di servizi necessari ad uniformare le procedure amministrative, i sistemi informativi ed i servizi per l'intero territorio del comune neoinstituito. Il contributo può essere utilizzato per eventuali ulteriori tipologie di spese in conto capitale, purché strumentali all'avvio dell'attività del Comune unificato ed il consolidamento della gestione unitaria e tale finalità sia documentata in sede di rendicontazione del contributo;
- 4) Ai fini della corresponsione di questo specifico contributo il servizio regionale competente acquisisce i dati relativi al personale dipendente a tempo indeterminato dei comuni che hanno dato luogo alla fusione con riferimento alla data dell'istituzione del nuovo Comune;
- 5) Tale contributo è soggetto a rendicontazione ai sensi dell'art.158 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) nei termini indicati dalla norma predetta. La rendicontazione va trasmessa

al Servizio Affari istituzionali e delle autonomie locali con posta certificata;

Contributo ordinario annuale

- 1) Al comune risultante dalla fusione o derivante dall'incorporazione è riconosciuto per quindici anni un contributo ordinario annuale, calcolato secondo i criteri che seguono;
- 2) Il contributo complessivo viene determinato individuando la quota annuale in applicazione dei criteri di cui ai punti successivi e moltiplicandola per i 15 anni. Il valore complessivo viene assegnato in quote annuali di ammontare costante come previsto al punto 3;
- 3) Le quote annuali del contributo rimangono costanti nell'importo. La prima annualità è corrisposta nell'anno in cui il nuovo ente è formalmente istituito. La legge regionale di fusione definisce l'ammontare esatto delle quote annuali spettanti;
- 4) Il contributo ordinario annuale, risultante dall'applicazione dei criteri di cui sopra, verrà maggiorato del 10% qualora il Comune neo istituito derivi dalla fusione di tutti i Comuni precedentemente aderenti alla medesima Unione, costituita da almeno 4 Comuni;
- 5) Il contributo annuale a base del calcolo del contributo complessivo è calcolato sommando le quote individuate, rispettivamente, per fasce di popolazione complessiva e di estensione territoriale dalla tabella A e la quota, stabilita dalla tabella B, per fasce di volume della spesa corrente ricavata dai rendiconti consuntivi dei comuni approvati nell'ultimo anno antecedente la legge di fusione;
- 6) Alle quote determinate in base ai criteri di cui al punto 5 si aggiunge un'ulteriore quota, basata sul numero dei comuni che si fondono, individuata assegnando un importo di € 30.000,00 nel caso di fusione a cui partecipano fino a 4 comuni ed € 40.000,00 nel caso in cui vi concorra un numero maggiore di comuni;
- 7) Le prime due quote di contributo di cui al punto 5 sono individuate applicando le fasce e gli importi della ta-

bella A) e prendendo a riferimento i dati demografici I-stat al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione;

Tabella A

Popolazione	Importo assegnato
fino a 5.000 abitanti	€. 30.000,00
da 5.001 a 10.000 abitanti	€. 55.000,00
da 10.001 a 25.000 abitanti	€. 80.000,00
da 25.001 a 50.000 abitanti	€. 110.000,00
oltre 50.001	€. 130.000,00
Territorio	Importo assegnato
fino a 50 Kmq.	€. 30.000,00
da 50 a 100 Kmq.	€. 65.000,00
da 100 a 200 Kmq.	€. 90.000,00
oltre 200 Kmq.	€. 115.000,00

8) La terza quota di contributo di cui al punto 5 è stabilita in base ai valori riportati nella tabella B;

Tabella B

Volume delle spese correnti	Importo assegnato
Fino a 5.000.000	€. 30.000,00
Da 5.000.001 a 10.000.000	€. 50.000,00
Da 10.000.001 a 20.000.000	€. 80.000,00
Da 20.000 001 a 25.000.000	€. 110.000,00
Oltre 25.000.001	€. 130.000,00

9) Il contributo ordinario annuale a sostegno delle fusioni è concesso d'ufficio al comune di nuova istituzione;

- 10) Entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione del nuovo Comune e per tutta la durata dei contributi, il nuovo Ente è tenuto a trasmettere al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali una relazione illustrativa, a firma del legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione nel rispetto e secondo le finalità degli stessi;
- 11) Nell'ambito dei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli Enti Locali viene garantita priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione nei 10 anni successivi alla loro costituzione; parimenti la stessa priorità viene applicata anche nell'ambito dei provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.